



**NORME SANITARIE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA ZOOTECNICA
(fatte salve nuove disposizioni/divieti Regionali, Nazionali o Comunitari)
“Travagliato cavalli 2024” dal 25 al 28 aprile 2024**

Le rassegne zootecniche sono soggette alla verifica, da parte del competente Distretto Veterinario dell’A.T.S. di Brescia, del rispetto e del mantenimento dei requisiti strutturali e gestionali previsti e i requisiti sanitari sono applicati in ragione delle specie detenute nonché della durata degli eventi, a norma del Decreto Legislativo 134/2022, del Decreto Legislativo 136/2022 e nel rispetto del Regolamento 429/2016 e s.m.i.

A tale fine gli animali dovranno essere sottoposti a controllo Veterinario all’atto dell’introduzione nel recinto fieristico o secondo le modalità indicate dal competente Distretto Veterinario. I proprietari sono tenuti a favorire tale controllo munendo gli animali di idonei mezzi di contenimento. Tutti gli automezzi autorizzati per il trasporto degli animali devono, prima del carico, essere puliti, lavati e disinfettati (parte IV Titolo 1 capo 3 sezione 1, articolo 125 del Reg (UE) 2016/429 e s.m.i).

Il codice identificativo dell’Ente Fiera da indicare sui documenti di accompagnamento (ex modello IV) o sulle certificazioni internazionali è: IT188BS01M.

L’organizzazione della manifestazione dovrà assicurare il rispetto dei requisiti minimi di biosicurezza della sede espositiva. Dovrà essere assicurato il benessere degli animali nel rispetto delle caratteristiche etologiche delle diverse specie. Le modalità di detenzione e accudimento degli animali, oltre a garantirne il benessere, dovranno impedirne la fuga. E’ assolutamente vietato arrecare agli animali dolore, sofferenze o lesioni inutili. L’organizzazione della manifestazione dovrà a tal fine garantire la disponibilità di un servizio di assistenza veterinaria dedicata agli interventi urgenti e alle attività di cura agli animali ove necessari.

EQUIDI:

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal Reg (UE) 2021/963 e dal DM 30 settembre 2021, gli equidi partecipanti alla rassegna devono essere scortati da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in Banca Dati Nazionale (BDN), avendo cura di riportare anche la data di rientro, affinché il medesimo documento di accompagnamento sia valido anche per il rientro in allevamento e dal documento unico di identificazione a vita (SLID/passaporto).

Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione in fiera devono essere stati sottoposti ad un test sierologico per Anemia Infettiva degli Equini (AIE), in periodo di validità in accordo alla periodicità indicata nell’allegato I – Attività di controllo (secondo la specie e le aree di provenienza ad elevato rischio o a basso rischio) del Decreto Ministeriale 2 febbraio 2016.

La data e gli esiti favorevoli dei controlli sierologici devono essere registrati dal veterinario ufficiale sul documento unico di identificazione a vita.



Terminata la rassegna, nel caso in cui gli equidi non rientrino nello stabilimento di origine, l'operatore dovrà assicurare che gli animali siano accompagnati da documento di accompagnamento cartaceo (scaricabile al link: https://www.vetinfo.it/sso_portale/informazioni/docinfo/equi_doc_accompagno_post.pdf).

Gli operatori, direttamente o tramite delegato, provvederanno alla registrazione in BDN delle movimentazioni con destinazione o provenienza dalla fiera.

BOVINI per le manifestazioni di team penning:

I bovini partecipanti alla rassegna devono essere correttamente identificati ai sensi del Decreto Legislativo 134/2022, in applicazione del Regolamento (UE) 2016/429, del Regolamento (UE) 2021/520 con particolare riferimento all'articolo 20 e dell'OM 28 maggio 2015 e smi, registrati in BDN con le relative movimentazioni e sottoposti presso lo stabilimento di origine a visita clinica da parte del veterinario ufficiale.

- Se provenienti da Province o Regioni riconosciute indenni devono:
 - provenire da allevamenti da ingrasso indenni da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica, oppure
 - provenire da allevamenti da ingrasso dove sono stati introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti indenni

- Se provenienti da Province o Regioni non riconosciute indenni devono:
 - essere introdotti nel rispetto delle condizioni previste dal "Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7.06.2022 e pertanto essere stati sottoposti da non più di 30 giorni a:
 - prova tubercolinica negativa, se di età superiore a 6 settimane e
 - esame sierologico negativo per Brucellosi, se di età superiore a 12 mesi.

Tali animali saranno collocati in appositi spazi nettamente separati dagli animali di differente qualifica sanitaria.

Bovini provenienti da province non indenni e movimentati dalla fiera a un allevamento da ingrasso situato sul territorio lombardo o verso altro territorio indenne, potranno essere successivamente movimentati solo per invio diretto a stabilimenti di macellazione nel rispetto del succitato protocollo.

Tutti i bovini provenienti dal territorio nazionale, dovranno essere accompagnati, in conformità alle disposizioni vigenti, da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in BDN, firmato/validato dal Veterinario Ufficiale del SV competente per territorio, in conformità al Decreto Legislativo 134/2022, riportante l'esito della visita clinica, nonché, ove previsto, gli esiti favorevoli e le date di effettuazione delle analisi.

Laddove la data di rientro sia valorizzata durante la compilazione in BDN e pertanto riportata sul documento di accompagnamento che scorterà gli animali alla rassegna, il medesimo documento di accompagnamento sarà valido anche per il rientro in allevamento di origine.



Sarà onere dell'ente organizzatore della fiera registrare in BDN i movimenti in ingresso dei capi in fiera e redigere in BDN il documento di accompagnamento di rientro/uscita da fiera ove la data di rientro non sia stata riportata dall'operatore dell'allevamento di origine degli animali nel documento di accompagnamento che ha scortato gli animali in fiera o laddove la destinazione sia diversa dall'allevamento di origine, nonché registrare il movimento di uscita da fiera.

Gli allevatori, direttamente o tramite delegato, provvederanno alla registrazione in BDN delle movimentazioni con destinazione o provenienza dalla fiera.

OVI-CAPRINI:

Gli ovini e i caprini partecipanti alla rassegna devono essere correttamente identificati individualmente ai sensi del Decreto Legislativo 134/2022, in applicazione del Regolamento (UE) 2016/429, del Regolamento (UE) 2021/520 con particolare riferimento all'articolo 20 e dell'OM 28 maggio 2015 e smi, registrati in BDN con le relative movimentazioni e debbono provenire da allevamenti INDENNI senza vaccinazione da territori siti in province o regioni con status di indennità da BRUCELLOSI approvato dal Reg (UE) 2021/620. Prima della partenza dovranno essere sottoposti presso lo stabilimento di origine a visita clinica da parte del veterinario ufficiale.

Gli animali partecipanti devono essere scortati da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in BDN, avendo cura di riportare anche la data di rientro, affinché il medesimo documento di accompagnamento sia valido anche per il rientro in allevamento, firmato/vidimato dal SV competente per territorio riportante la qualifica sanitaria per brucellosi dell'allevamento di origine e l'esito della visita clinica da parte del veterinario ufficiale.

Sarà onere dell'ente organizzatore della fiera registrare in BDN i movimenti in ingresso dei capi in fiera e redigere in BDN il documento di accompagnamento di rientro/uscita da fiera ove la data di rientro non sia stata valorizzata dall'operatore dell'allevamento di origine degli animali nel documento di accompagnamento che ha accompagnato gli animali in fiera o laddove la destinazione sia diversa dall'allevamento di origine, nonché registrare il movimento di uscita da fiera.

Gli allevatori, direttamente o tramite delegato, provvederanno alla registrazione in BDN delle movimentazioni con destinazione o provenienza dalla fiera.

LAMA e ALPACA:

Gli animali devono provenire da allevamenti registrati in BDN in conformità al decreto legislativo 134/2022 ed essere scortati da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in BDN.

I capi introdotti devono essere stati sottoposti da non più di 30 giorni a esame sierologico negativo per Brucellosi

Inoltre devono o provenire da allevamento con prova annuale favorevole per complesso Mycobacterium tuberculosis o essere stati sottoposti a prova tubercolinica con esito favorevole se di età superiore a sei settimane



Sarà onere dell'ente organizzatore della fiera registrare in BDN i movimenti in ingresso dei capi in fiera e redigere in BDN il documento di accompagnamento di rientro/uscita da fiera.

Gli allevatori, direttamente o tramite delegato, provvederanno alla registrazione in BDN delle movimentazioni con destinazione o provenienza dalla fiera.

BLUE TONGUE

Nel richiamare che la Blue Tongue è malattia elencata ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1882 per la quale è previsto, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429, che ne sia limitata la diffusione, per quanto riguarda le possibilità e le condizioni di movimentazione di animali sensibili provenienti da territori appartenenti alle zone soggette a restrizione, si fa riferimento alle disposizioni del Dispositivo dirigenziale 17522- 26/06/2019 – DGSAF e s.m.i. e a eventuali specifiche disposizioni delle autorità competenti regionali e locali in virtù della attuale situazione epidemiologica.

Stante l'attuale situazione epidemiologica della regione Lombardia in restrizione per BTV1 e BTV4, si richiama in particolare l'obbligo del rispetto dei vincoli in uscita da zona in restrizione verso aree indenni o verso territori con diverso sierotipo circolante, del rispetto delle condizioni generali di cui al punto 4 del Dispositivo dirigenziale 17522 del 26 giugno 2019 e smi.

In caso di capi poi destinati ad aree indenni o con diverso sierotipo circolante, essi potranno essere introdotti in fiera solo se vaccinati per BTV1 e BTV4 oltre che, nel caso, per il sierotipo circolante nella zona di restrizione di provenienza. Capi provenienti da aree indenni non vaccinati per BTV1 e BTV4 o figli di madri non vaccinate per BTV1 e BTV4, potranno, successivamente all'ingresso in fiera, stante il rispetto delle condizioni del Dispositivo dirigenziale 17522 del 26 giugno 2019 e smi, essere destinati:

- In allevamenti o macelli situati all'interno della zona di restrizione in cui è situata la fiera o in territori di livello sanitario paritario o inferiore, oppure
- Direttamente verso macelli designati di zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi da BTV1 e BTV4.

Il divieto di spostamento verso aree indenni del paese di animali delle specie sensibili alla Blue Tongue, del loro sperma, ovuli ed embrioni non si applica ai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione per il solo sierotipo 16.

In caso di vaccinazione, quest'ultima, per bovini, ovini e caprini dev'essere registrata nel Sistema Informativo Veterinario Nazionale in conformità alla nota protocollo n.0021048-10/08/2015-DGSAF-COD_UO-P non oltre i 15 gg dall'avvenuta vaccinazione.

Inoltre devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Gli animali di provenienza nazionale devono essere scortati da copia cartacea del documento di accompagnamento redatto informaticamente in BDN, firmato/vidimato dal SV competente per territorio, sul quale, ove la vaccinazione sia richiesta, dovranno essere riportate per ciascun animale le date di vaccinazione per sierotipo, con specifica del vaccino impiegato e ove previsto, il trattamento insetto repellente (nome del prodotto) e il trattamento insetticida (nome del prodotto) del mezzo con data e ora di esecuzione in conformità al Dispositivo dirigenziale 17522 del 26 giugno 2019 e smi.

Gli animali provenienti direttamente da Stati Membri devono essere scortati da certificato sanitario ai fini degli scambi comunitari, rilasciato dall'Autorità sanitaria competente. La norma di riferimento è il Regolamento delegato (UE) 2020/689, con particolare riferimento all'allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3.



CANI:

I cani dovranno essere correttamente identificati e scortati da certificato di iscrizione o da passaporto se provenienti dall'estero. Dovrà essere certificato lo stato di buona salute e l'avvenuta vaccinazione contro le principali malattie infettive, inclusa la rabbia, nonché l'avvenuto trattamento contro parassiti interni ed esterni.

Gli animali provenienti da Paesi Comunitari o Esteri dovranno essere scortati da certificati previsti dalle normative vigenti.

Gli espositori dovranno notificare, in conformità all'articolo 6 del Decreto Legislativo 136 del 05 agosto 2022, ai veterinari ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva.